



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'Immigrazione

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE – n. 10/30 Settembre 2008**



NORMATIVA STATALE

26.09.2008 – Emanata la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la quale, in considerazione dell'esigenza di consentire la piena ed efficace gestione delle quote determinate dal D.P.C.M. del 30/10/2007, si autorizzano le Direzioni Provinciali del Lavoro ad utilizzare le quote in eccedenza rispetto alle richieste per la conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al fine di accogliere le richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (richieste che devono essere pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008).

Per il testo della circolare clicca qui

23.09.2008 – Approvati dal Consiglio dei Ministri n. 18 i due decreti legislativi che modificano la disciplina di recepimento delle direttive comunitarie in materia di ricongiungimenti familiari (D.lgs. n.5 del 2007) e di riconoscimento e revoca della qualifica di rifugiato (D.lgs. n. 25 del 2008 in materia di e n. 5 del 2007.

I testi erano già stati approvati ad agosto e poi inviati alla Commissione UE per un “parere informale”.

Le nuove norme in materia di **asilo** prevedono, in particolare, che il richiedente la protezione internazionale in attesa dell'esito dell'esame innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, dovrà rimanere in un'area geografica delimitata stabilita dal Prefetto. I richiedenti colpiti da precedente provvedimento di espulsione, invece, dovranno essere trattenuti nei CIE – Centri di identificazione ed espulsione.

Le commissioni territoriali potranno respingere una domanda per “manifesta infondatezza” quando è palese che non ci siano i presupposti, oppure quando la domanda risulta essere stata presentata per ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento. In questo caso, anche un ricorso non avrà effetto sospensivo.

In materia di **ricongiungimenti familiari** sono stati innalzati i parametri del reddito necessario per chiamare in Italia un familiare: il cittadino straniero deve dimostrare di guadagnare un importo pari a quello dell'assegno sociale annuo, innalzato di metà per ogni familiare con il quale intende ricongiungersi. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero

per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Norme più severe anche per ricongiungersi con i genitori: per chiamarli in Italia si dovrà dimostrare che non ci sono altri figli in patria o, se sono ultrasessantacinquenni ma con altri figli, che questi ultimi non sono in grado di mantenerli per documentati motivi. Per i genitori con più di 65 anni è previsto inoltre che il figlio residente in Italia paghi un'assicurazione medica privata.

Modifiche anche per il ricongiungimento con i figli maggiorenni: mentre la normativa attuale prevede l'autorizzazione al ricongiungimento familiare di figli maggiorenni che per gravi motivi di salute non possono provvedere per il proprio sostentamento e che quindi sono a carico del genitore richiedente, la nuova proposta invece aggiunge come requisito al ricongiungimento l'invalidità al 100% documentata nel paese di origine.

Un'altra modifica delle norme sul ricongiungimento familiare riguarda i tempi della procedura che da tre mesi passerebbero a sei. Oggi, se entro i tre mesi non si ottiene il nulla osta richiesto allo sportello unico, il richiedente può spedire i documenti con l'apposito timbro al consolato italiano, al fine di ottenere il visto di ingresso. Ora si prevede un prolungamento a sei mesi dei tempi di attesa, prima di poter inviare direttamente i documenti al Consolato.

Introdotta, infine, la possibilità di sottoporre i familiari al test del DNA in caso di dubbi sulla parentela.

Si attende ora la pubblicazione in gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

23.09.2008 – Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 18 un decreto legge che prevede nuovi stanziamenti per la costruzione di dieci nuovi Centri di identificazione e di espulsione nelle regioni che ne sono ancora sprovviste e per l'ampliamento di quelli già esistenti.

Il provvedimento è stato motivato dal ministro dell'Interno dall'eccezionale afflusso di immigrati:

14.200 tra gennaio e settembre del 2007, 23.600 nello stesso periodo del 2008.

I settantotto milioni di euro stanziati saranno impiegati per raddoppiare la ricettività, aggiungendo ulteriori 1.000 posti, agli attuali 1.160.

19.09.2008 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3703 recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia.

Per superare l'attuale situazioni di emergenza, il provvedimento mira a potenziare il sistema di identificazione ed espulsione dei cittadini stranieri giunti irregolarmente in Italia, accelerare le procedure relative ai richiedenti asilo, incrementare il sistema di accoglienza ed assistenza dei richiedenti asilo, dei titolari dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, ed infine ad espletare con urgenza le pratiche in istruttoria, di competenza degli sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo e di quelle per il rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno.

Prevista la possibilità per il Ministro dell'interno di istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale, rispetto a cui si applica la normativa vigente relativa a quest'ultimo organismo.

Per il testo dell'ordinanza [clicca qui](#)



25.09.2008 – Risposta del Sottosegretario all'Interno Davico all'interrogazione parlamentare del deputato Contento (PdL), richiedente chiarimenti sul comportamento dei comuni nel caso di ricezione di una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di stranieri che producono certificati provenienti dall'estero, legalizzati dal consolato italiano, ma tradotti in Italia.

Nella risposta all'interrogazione è stato chiarito che gli unici certificati redatti all'estero che possono essere accettati sono quelli tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, mentre non possono essere accettati i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche se tradotti da un traduttore ufficiale operante in Italia.



ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

26.09.2008 – Approvato dal Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) dell'Unione Europea, il Patto europeo sull'immigrazione e sui diritti d'asilo proposto dalla presidenza francese dell'Unione.

Il Patto dovrà essere approvato definitivamente dal vertice dei capi di Stato e di Governo che si svolgerà il 15 ottobre prossimo.

Il documento contiene regole comuni che hanno come obiettivi:

- una regolamentazione dell'immigrazione legale 'tarata' sui bisogni e le capacità di accoglienza di ogni Stato membro, per favorire l'integrazione dei migranti;
- l'inasprimento della lotta all'immigrazione clandestina, con misure che garantiscano il rimpatrio degli illegali;
- il rafforzamento dei controlli alle frontiere dell'Unione europea;
- la creazione di un partenariato globale con i Paesi di origine e di transito dei migranti.

Il patto prevede anche misure per attrarre l'immigrazione da paesi terzi di lavoratori 'altamente qualificati', misure che potrebbero essere oggetto di una proposta di direttiva.



GIURISPRUDENZA CIVILE

23.06.2008 – Sentenza del Tribunale di Napoli- Sezione distaccata di Ischia , con cui viene dichiarata l'illegittimità di un provvedimento di diniego dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto, ordinato all'amministrazione comunale l'iscrizione nei registri anagrafici della cittadina comunitaria richiedente.

Nella sentenza i giudici riconoscono che il requisito, previsto dall'art. 7, comma 1 del d.lgs 30/2007, del possesso di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, può essere attestato attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e, pertanto, anche attraverso l'autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del DPR.445/2000. La normativa non impone un contenuto minimo per l'autocertificazione della disponibilità economica, che, pertanto, può essere redatta in forma generica, dovendo contenere solo l'attestazione del possesso del requisito. L'autocertificazione non

deve quindi necessariamente racchiudere, come preteso dall'Ufficio Comunale alla ricorrente, la specificazione di importi reddituali provenienti da fonte lecita o dettagliate informazioni che agevolino i controlli.

Ad avviso del giudice, l'art. 7 della Circolare del Min. Int. del 18 luglio 2007, n. 39, che espressamente richiede la dimostrazione di un reddito annuo minimo provenienti da fonte lecita e la specificazione delle dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, travisa il dettato della normativa vigente, introducendo nuovi oneri di attestazione a carico del cittadino europeo, non previsti dalle legge italiana e contrari alla normativa comunitaria .

A supporto di tali argomentazioni il giudice richiama l'orientamento espresso dalla Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza, secondo cui per *“l'iscrizione nel registro dell'Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell'indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario”* (Protocollo Commissione Europea JLS/C3/DF/SW (2007) D17714)

Per il testo della sentenza [clicca qui](#)